

le località costiere subiscano ingiuste penalizzazioni come nel caso delle frazioni marine della città di Lecce. (4-02105)

\* \* \*

### DIFESA

*Interrogazioni a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il *Corriere della Sera* di mercoledì 13 febbraio 2002, alla pagina 18, informa che una commissione di ufficiali medici delle Forze armate ha riconosciuto per la prima volta il nesso di causalità fra l'assorbimento delle radiazioni da uranio impoverito ed il linfoma che ha colpito un militare di ritorno da una missione nei Balcani;

soltanto un anno fa la commissione scientifica voluta dal Ministro Mattarella e presieduta dal professor Franco Mandelli, aveva inizialmente escluso il nesso causale, per assumere poi un atteggiamento più prudente e problematico;

la relazione della Commissione di ufficiali medici, che ha lavorato nell'ambito della causa promossa dal militare che ha contratto la malattia, così si esprime nella sua relazione: « l'eziopatogenesi delle patologie neoplastiche è sicuramente multifattoriale. Nel caso specifico è verosimile ritenere che l'ufficiale, nell'espletamento dell'oneroso servizio anche in missioni fuori area (area balcanica), sia stato esposto a potenziali fattori di rischio oncogenetico (radiazioni ionizzanti, vaccini), che possono aver svolto un ruolo determinante nella genesi della neoplasia linfoide. Da considerare altresì che il *surplus* lavorativo comporta una sollecitazione stressogena tale da indurre spesso una depressione immunitaria dell'organismo;

tale situazione è gravissima sia per la colposa sottovalutazione della Difesa sia per l'attuale presenza di militari italiani in aree a rischio, sia per il problema spa-

ventoso della sorte delle popolazioni civili che vivono, nelle aree balcaniche, nelle località fatte oggetto di radiazioni derivanti dall'uranio impoverito regalato loro a piene mani dall'aviazione statunitense —:

se il Governo non ritenga di dover finalmente prendere atto della sussistenza del nesso causale fra contaminazione da uranio impoverito e neoplasie linfoidi;

quali iniziative di tutela e di cautela il Governo intenda assumere in relazione all'attuale presenza di militari italiani in aree contaminate;

se non si ritenga di dover estendere ai militari lo stesso equo indennizzo previsto per i dipendenti pubblici;

quali iniziative si intendano assumere, quale Governo già co-belligerante con gli Stati Uniti d'America, per la bonifica dei territori balcanici le cui popolazioni, del tutto innocenti, sono avviate ad un destino crudele. (3-00690)

GRILLINI, ZANOTTI, DEIANA e LUMIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 20 gennaio 2002 è apparsa su numerosi organi di stampa la notizia secondo la quale il 14 dicembre 2001 il Capo di Stato Maggiore ha approvato la direttiva SMA-ORD-007, « Le relazioni interpersonali tra uomo e donna nell'aeronautica Militare ». La direttiva, redatta dal tenente Debora Corbi, spiega come la modifica dell'assetto organizzativo, data dall'introduzione del reclutamento femminile, imponga una normativa che affronti situazioni inedite, quali « le molestie » e « gli eventuali rapporti sentimentali » tra militari. Più specificamente, nel capitolo dedicato ai rapporti sentimentali, si spiega che « siffatti rapporti, insorgenti anche nell'ambiente di lavoro, sempre che esistano i richiamati presupposti, non possono essere vietati fra militari di sesso

diverso qualunque sia la categoria o il grado di appartenenza» —:

se non ritenga che ci si trovi di fronte ad una palese discriminazione nei confronti delle persone di orientamento sessuale omosessuale e bisessuale, per i quali evidentemente non solo è previsto il divieto di avere relazioni sentimentali alla luce del sole, ma anche la decadenza dall'incarico in caso di relazione omosessuale, in contrasto con i più generali principi di eguaglianza previsti dalla nostra costituzione nonché con la direttiva del Consiglio europeo del 27 novembre 2000 n. 2000/78 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro, nonché della sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo che ha condannato la Gran Bretagna proprio per un provvedimento analogo (sentenza del 27 settembre 1999, Bruxelles). Dopo detta condanna la Gran Bretagna ha reintegrato i militari omosessuali che attualmente sono sottoposti in quel paese a un regime militare assolutamente identico agli altri militari eterosessuali così come avviene in molti altri paesi europei dove addirittura è consentito ai militari *gay* di avere proprie rappresentanze nell'esercito (vedi Olanda);

se non ritenga di intervenire affinché sia corretta la direttiva di cui sopra e per chiarire che l'orientamento sessuale è indifferente ai fini dello svolgimento del servizio militare professionale in qualsiasi arma. (3-00691)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

PEZZELLA e CORONELLA. — *Al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 gennaio 2001 ha sancito la perequazione del trattamento economico del personale dirigente delle forze di polizia ad orientamento civile e militare, nonché delle forze armate;

il comma 2 dell'articolo unico del predetto decreto precisa inoltre che l'indennità perequativa è pensionabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, e che, al riguardo, non produce effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno precedente alla cessazione del servizio;

la sopraccitata disposizione è in evidente contrasto con quanto dettato dalla normativa in materia di indennità di ausiliaria, che prevede l'omnicomprensività del trattamento spettante nel tempo al pari grado in servizio con tutte le maggiorazioni e le modalità previste, salvo quelle di carattere personale, (articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 13, articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 244 e articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 404) —:

quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano adottare per garantire che il personale in posizione ausiliaria possa beneficiare della cosiddetta indennità perequativa, al fine di equipararla ad un trattamento economico stipendiale.

(4-02100)

CIMA. — *Al Ministro della difesa, al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2001 recante « determinazione per l'anno 2001, della consistenza massima degli obiettori in servizio e aspetti applicativi per la concessione della dispensa e... » stabilisce all'articolo 2, comma 1, lettera *c*) che causa di dispensa è il minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale riscontrata nel corso della visita di leva. Tale causa di dispensa, si legge nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è « valutato d'ufficio » dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e « non si applica agli obiettori di coscienza in servizio civile »;

risulta all'interrogante che nelle scorse settimane decine e decine di obiettori di coscienza in servizio civile e dipendenti dal distretto militare di Brescia abbiano ricevuto il « foglio di congedo illimitato » che nelle cause di dispensa riportava « articolo 7, comma 3/c, del decreto-legge n. 504 del 1997 », ovvero sia « minor indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva »;

si cita il caso del signor Giorgio Toccagni, nato a Calcinate il 31 dicembre 1980 e residente a Costa di Mezzate, in servizio civile dal 27 giugno 2001. Il signor Toccagni si vede pervenire dal proprio comune di residenza il foglio di congedo illimitato in data 20 dicembre 2001, dove risulta essere stato posto in congedo dal 2 novembre 2001;

solo dopo numerosi viaggi al distretto militare di Brescia riesce a far ritirare il foglio di congedo, rilasciato in modo per lo meno improprio, dal distretto militare di Brescia;

è evidente come il distretto militare abbia emesso fogli di congedo non avendone non solo l'autorità (gli obiettori di coscienza possono essere dispensati esclusivamente dall'Ufficio nazionale per il servizio civile) ma addirittura in disprezzo delle norme di legge (che indicano come gli obiettori in servizio civile non possano essere dispensati per minore indice di idoneità riscontrata nel corso della visita di leva) —:

quanti cittadini si siano ritrovati nelle condizioni del signor Toccagni e se per ognuno di essi si sia provveduto all'annullamento del foglio di congedo rilasciato irregolarmente;

se di quanto indicato in premessa sia a conoscenza dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e, in caso negativo, per quali ragioni;

quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti dei dipendenti pubblici responsabili di tali errori. (4-02123)

CIMA. — *Al Ministro della difesa, al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giovanni Giardino, nato a Pescara il 22 agosto 1974 ed ivi residente in via Bovio 385, appartenente alla capitaneria di porto di Manfredonia, nel 1997 si laurea in giurisprudenza all'età di ventitrè anni. Decide quindi di chiedere il rinvio del servizio militare in quanto praticante legale. La capitaneria di Porto di Manfredonia lo ammette al rinvio nei due anni necessari all'espletamento del tirocinio, ossia fino al 31 dicembre 1999;

nel dicembre del 1999 partecipa all'esame di abilitazione e nel 2000 diviene avvocato. Nel dicembre del 1999 si iscrive alla scuola di specializzazione post-universitaria di durata biennale per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media secondaria, indirizzo giuridico-economico, istituita presso l'università G. D'Annunzio di Chieti. Per questo motivo, nel dicembre del 1999 inoltra alla capitaneria di Porto di Manfredonia istanza di rinvio per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1997, giusta il quale « possono altresì chiedere il ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva, fino al compimento del ventinovesimo anno di età, i cittadini in possesso del diploma di laurea, iscritti ad un corso di specializzazione. Ai fini della concessione del beneficio il cittadino deve dimostrare la frequenza ai predetti corsi ed il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo »;

la capitaneria di porto di Manfredonia rigetta l'istanza in base alla seguente motivazione: l'arruolato « ha interrotto gli studi »;

inizia una lunga vicenda giudiziaria che tuttora va avanti. Il signor Giardino impugna il provvedimento di rigetto e la conseguente cartolina precetto dinanzi al tribunale amministrativo regionale, il quale sospende i provvedimenti e lo ammette al rinvio per l'anno 2000. Nel dicembre del 2000 inoltra l'istanza di rinvio

per l'anno 2001, istanza che viene ovviamente respinta sulla base delle stesse motivazioni. Nuova impugnazione dei provvedimenti che il Tar nuovamente sospende con ordinanza che non viene impugnata dall'Avvocatura dello Stato nemmeno questa volta. La capitaneria di porto disattende l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale e continua ad inviare cartoline precetto (nel 2001 il signor Giardino ne riceve ben 3), prontamente impugnate e sospese dal Tar;

finalmente la capitaneria di porto comunica un provvedimento in cui precisa che, a seguito delle misure cautelari del Tar il signor Giardino è stato ammesso al rinvio fino al 31 dicembre 2001. Nel luglio del 2001 il signor Giardino consegue l'abilitazione all'insegnamento e, non avendo più diritto ad ottenere il rinvio per l'anno 2002, decide nel novembre 2001 di inoltrare istanza di obiezione di coscienza. Il 27 dicembre 2001 il suddetto organo di leva comunica, prima la reiezione della domanda di obiezione, in quanto prodotta fuori termine ossia oltre il 31 dicembre 1999 e, quindi, la chiamata alle armi per il 15 gennaio 2002;

ennesima impugnazione della cartolina precetto ed il Tar con ordinanza sospende la cartolina precetto. La capitaneria di porto di Manfredonia anticipa alcuni giorni fa via fax un nuovo provvedimento in cui ribadisce la propria posizione sulla base, però, di una nuova motivazione. Secondo il suddetto organo la domanda di obiezione è stata comunque prodotta fuori termine ossia oltre il 31 dicembre 1999, data ultima di ammissione al beneficio del rinvio « concessa spontaneamente » dalla capitaneria di porto. Negli anni 2000 e 2001 il signor Giardino non avrebbe invece beneficiato del rinvio militare (che la capitaneria di porto di fatti ha negato), ma era interessato alla chiamata alle armi come attestano le cartoline precetto che ha ricevuto e che il Tar ha sospeso con ordinanza. In pratica, secondo il responsabile dell'ufficio leva, le ordinanze del Tar non avrebbero alcun « valore giuridico », poiché soltanto la capita-

neria di porto poteva decidere se ammettere o meno al rinvio il signor Giardino —:

se la dichiarazione di obiezione di coscienza del signor Giovanni Giardino sia pervenuta all'Ufficio nazionale per il servizio civile;

quali azioni si intendano intraprendere per far cessare questo incredibile caso di persecuzione giudiziaria da parte di un organo dell'amministrazione della difesa nei confronti di un cittadino, riconoscendo in primo luogo il signor Giardino come obiettore di coscienza e permettendogli di svolgere il proprio servizio civile. (4-02124)

CIMA. — *Al Ministro della difesa, al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 504 del 1997, articolo 1, comma 1 stabilisce che i cittadini « sono chiamati alla leva nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di età e comunque non prima del raggiungimento della maggiore età »;

lo stesso decreto, all'articolo 2 comma 5, stabilisce che gli studenti delle scuole medie superiori che usufruiscano di ritardo per motivi di studio « siano sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui è terminato il beneficio del ritardo », ovvero sia tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre;

lo stesso decreto, all'articolo 1 comma 2, stabilisce infine che i cittadini dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro un periodo massimo di nove mesi dalla fine del trimestre in cui hanno effettuato la visita, stabilendo che « decorso inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla dispensa »;

risulta all'interrogante che centinaia di cittadini nati nell'ultimo trimestre degli anni 1983 e 1984 non siano stati chiamati alla visita di leva rispettivamente nell'ultimo trimestre dell'anno 2000 e 2001, bensì rispettivamente nei mesi di gennaio

2001 per i nati del 1983, e nell'attuale mese di gennaio 2002 per i nati nel 1984;

risulta all'interrogante che tale trattamento sia stato riservato anche a giovani il cui ritardo per motivi di studio era scaduto il 30 settembre 2000. Si cita in proposito il caso del signor Guglielmo Radici, nato a Calcinate il 26 febbraio 1981, e che nel suo Foglio di Congedo Illimitato Provvisorio, rilasciato dal consiglio di leva di Brescia, ha trovato scritto di essere « stato arruolato nel quarto trimestre dell'anno 2000 in data 16 gennaio 2001 ». Sempre nel suddetto foglio di congedo è scritto che il signor Guglielmo Radici « sarà avviato alle armi entro nove mesi a decorrere dal 1° gennaio 2001 »;

il signor Guglielmo Radici ha ricevuto lettera di precettazione al servizio civile per il giorno 29 novembre 2001, ovvero quasi due mesi dopo il termine di scadenza indicato nel foglio di congedo illimitato provvisorio e nel non rispetto assoluto di quanto indicato dal decreto legislativo n. 504 del 1997, articolo 1, comma 2;

tale errore, se non mancato rispetto della legge, ha origine certamente nel non rispetto dei termini di chiamata alla visita di leva da parte dei distretti militari, cui si somma la non comunicazione all'Ufficio nazionale per il servizio civile di tutto ciò, con conseguente chiamata al servizio di leva per cittadini che a termini di legge hanno « diritto alla dispensa » —:

quanti siano stati negli anni 2001 e 2002, i cittadini che, sottoponibili per legge alla visita di leva esclusivamente nell'ultimo trimestre degli anni 2000 e 2001, siano invece stati sottoposti alla stessa nel mese di gennaio dell'anno successivo, in particolare per ciò che riguarda il distretto militare di Brescia;

quali azioni si intendano intraprendere al fine di disporre l'immediata messa in congedo per tale gruppo di cittadini, nel caso in cui abbiano iniziato il servizio militare o civile obbligatorio dopo i nove mesi previsti dalla legge;

quali azioni si intendano intraprendere nei confronti dei responsabili dei distretti militari resisi responsabili di questo mancato rispetto del decreto legislativo n. 504 del 1997. (4-02126)

\* \* \*

### ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazioni a risposta scritta:*

PEZZELLA, CORONELLA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere — premesso che:

con legge n. 193 del 24 maggio 1989, di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis del decreto-legge n. 853 del 19 dicembre 1984, convertito con modificazioni nella legge n. 17 del 17 febbraio 1985, furono concessi benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1° giugno 1972 ai collaboratori tributari, VII qualifica, ora area C/1, in possesso del diploma di scuola media superiore in quanto avevano sostenuto concorso di accesso alla carriera di concetto con tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto con svolgimento di mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali;

in altre amministrazioni dello Stato tale problematica è stata affrontata in modo diverso, tra le altre si ricordano la legge n. 21 del 23 gennaio 1991 (sanità-università) nella quale è previsto l'inquadramento nella VIII qualifica del personale rivestente la qualifica VII purché fornito di diploma di laurea, ovvero in servizio alla data del 1° luglio 1979 per il personale in possesso del solo diploma di istruzione (in tal caso il diploma di laurea è stato considerato a prescindere da qualsiasi altro requisito);

gli inquadramenti attuali del personale destinatario delle leggi agevolative suindicate hanno determinato una macroscopica discriminazione tra il personale